

Gazzetta del Sud 17 Marzo 2026

Mandamento Ionico, la Cassazione motiva le condanne dei 5 imputati

Locri. Sono state depositate le motivazioni della Corte di Cassazione relative al giudizio d'appello bis celebrato a Reggio Calabria del procedimento "Mandamento Ionico", l'inchiesta del Ros dei Carabinieri coordinata dalla Dda reggina che nel luglio 2017 portò all'arresto di 168 persone in diverse aree della provincia. La Corte ha confermato le condanne nei confronti di Alberto Latella, Candeloro Lia, Giuseppe Morabito, Vincenzo Pedullà e Stefano Romeo, respingendo i ricorsi presentati dalle difese. Queste lamentavano l'assenza di una motivazione puntuale sulle ragioni che avevano spinto la Corte d'appello a discostarsi in modo significativo dal minimo edittale, ritenendo insufficiente il semplice richiamo al ruolo svolto dagli imputati nel sodalizio. La Cassazione non ha accolto tali censure, sottolineando che i ricorrenti avrebbero dovuto indicare in modo specifico perché il ruolo attribuito a ciascuno non presentasse elementi di particolare gravità. In assenza di tali precisazioni, i ricorsi sono stati respinti. Per quanto riguarda il ricorso di Candeloro Lia, la Suprema Corte ha chiarito che l'annullamento della sentenza ai fini della sola rideterminazione della pena non comporta automaticamente la necessità di una nuova valutazione delle aggravanti, quando queste non siano state oggetto di impugnazione. Diversa la posizione di Rocco Perre, difeso dall'avvocato Vincenzo Nico D'Ascola. Per questo imputato, la Cassazione ha annullato la sentenza disponendo un nuovo giudizio davanti a un'altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Secondo i giudici romani, il percorso motivazionale seguito nel giudizio d'appello bis avrebbe riproposto argomentazioni già ritenute insufficienti nella precedente sentenza. Il quadro probatorio, così come ricostruito, non fornirebbe elementi certi per affermare la partecipazione di Perre all'associazione mafiosa. La Cassazione ha ribadito che, per configurare la partecipazione a un sodalizio mafioso, è necessaria la prova di una stabile e organica compenetrazione con la struttura dell'organizzazione, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale nell'attività del gruppo. Nel caso di Perre, tale prova non sarebbe emersa con sufficiente solidità. Il giudice del rinvio dovrà quindi valutare nuovamente se esistano ulteriori elementi, non sovrapponibili a quelli già giudicati insufficienti, per affermare la partecipazione di Perre all'associazione mafiosa; oppure se il suo ruolo possa essere ricondotto alla figura dell'imprenditore colluso, verificando in tal caso la sussistenza dei presupposti per configurare il concorso esterno nel reato associativo.

Rocco Muscari